

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1329

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PECCHIOLI, RIVA, ANDRIANI, CAVAZZUTI,
ROSSI, BRINA, CANNATA, GIUSTINELLI, MAFFIOLETTI, TEDESCO
TATÒ, BERTOLDI, GAROFALO, POLLINI e VITALE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1988

Norme volte ad estendere la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; ad indicizzare i redditi da capitale e le plusvalenze su valori mobiliari a fini fiscali; a rendere neutrale l'imposizione sui redditi da capitale; a modificare le aliquote, le detrazioni e le deduzioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche; a perequare i trattamenti di autotassazione; a rivedere i criteri di deducibilità o imponibilità di alcune spese sostenute dalle imprese o dai lavoratori autonomi ed aventi caratteristiche di consumo per l'imprenditore, i dipendenti o il lavoratore autonomo; a rivedere i criteri di riporto delle perdite in caso di fusione e di imponibilità degli avanzi di fusione; a modificare i criteri di deducibilità delle spese di pubblicità; a determinare in base ai costi e ricavi i redditi delle persone giuridiche che operano in agricoltura; a perequare le modalità di applicazione dell'IVA sui fabbricati; a recuperare l'evasione dell'IRPEF nel settore dei fabbricati e disposizioni fiscali varie

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che viene oggi presentato prospetta una complessa manovra di politica tributaria, ed indica la necessità di una accelerazione dei processi di riforma fiscale già delineati in diversi disegni di legge presentati in questa e nella precedente legislatura. Va sottolineato comunque che la proposta non esaurisce ancora tutti gli interventi di riforma del sistema fiscale che si ritengono necessari e che, in coerenza con la linea di gradualità finora seguita, saranno via via proposti, nei prossimi mesi.

In sintesi, i contenuti del disegno di legge sono i seguenti:

1) una corretta e completa classificazione dei redditi da capitale in modo da includere ogni forma di utile, interesse, rendita o guadagno in linea capitale;

2) l'indicizzazione a fini fiscali dei redditi da capitale percepiti dalle persone fisiche. L'estensione della indicizzazione anche alle principali componenti del reddito d'impresa sarà oggetto di una successiva proposta;

3) l'assoggettamento dei redditi da capitale, così corretti, ad IRPEF ed ILOR, o, in alternativa, ad un'imposta secca la cui incidenza risulterebbe pari al 46,4 per cento, vale a dire a quella oggi gravante (a causa della somma di IRPEG e ILOR) sui profitti delle società. Per i contribuenti che optano per l'imposta secca verrebbe così mantenuto l'anonimato a fini fiscali. Si può osservare che, dati i tassi di interesse e di inflazione oggi esistenti, l'incidenza massima riferita al valore nominale degli interessi di un titolo pubblico o privato con rendimento del 10 per cento sarebbe di poco superiore al 23 per cento, e quindi inferiore a molte delle aliquote che oggi si applicano nella stessa Comunità europea ai redditi di capitale. L'obiettivo di tale proposta è quello di assicurare che l'imposizione - a differenza di oggi - avvenga esclusivamente su redditi reali, cioè su redditi «veri», e che essa sia perfettamente neutrale per quanto riguarda il trattamento di tutti i redditi da

capitale, dagli utili accantonati, ai dividendi, agli interessi, ai guadagni di capitale;

4) in proposito va osservato che proprio in previsione della scadenza del 1992 è opportuno predisporre fin da ora un sistema di imposizione dei redditi da capitale che non penalizzi i contribuenti e gli emittenti italiani (ma anzi li ponga in situazione di sia pur lieve vantaggio); inoltre è anche opportuno prepararsi alle trattative internazionali sulla armonizzazione delle imposte dirette prospettando anche agli altri paesi una soluzione tecnica ineccepibile sul piano economico e che indichi una prospettiva di correttezza e trasparenza tributaria che potrebbe evitare la tentazione a ricercare vantaggi differenziali per via fiscale da parte dei singoli paesi;

5) il nuovo regime tributario si applicherebbe esclusivamente ai titoli di nuova emissione, e anche l'eliminazione dell'imposta sostitutiva negli interessi dei depositi bancari avverrebbe gradualmente, per evitare perdite di gettito troppo elevate e concentrate e non compensabili in un solo anno con le maggiori entrate derivanti dalle nuove emissioni del debito pubblico (la aliquota verrebbe ridotta alla metà, 15 per cento il primo anno, e successivamente al 10, 5 e 0 per cento);

6) le plusvalenze sarebbero tassate solo per la parte reale, al netto delle minusvalenze reali, per le quali sono anche previsti il riporto all'indietro per un anno, e in avanti per due anni, e la possibilità di compensazione con gli altri redditi di capitale. In tal modo la garanzia per il contribuente è ovviamente massima;

7) le uniche deroghe al principio di generalità e uniformità della tassazione riguardano le plusvalenze realizzate dai fondi di investimento, il cui ammontare imponibile è ridotto di un decimo per cinque anni al fine di incentivare ancora il rafforzamento di tale strumento finanziario, e, sempre per cinque anni, si esentano gli interessi delle obbligazioni pubbliche indicizzate con rendimento reale non superiore al 2,5 per cento con l'obiettivo

di facilitare una riallocazione dello *stock* del debito pubblico che ne riduca il costo per l'erario;

8) l'indicizzazione sarebbe calcolata in riferimento alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo, in base a decreti emanati dal Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro. Le modalità tecniche per rendere concretamente applicabili e gestibili le innovazioni proposte sono dettagliatamente illustrate, in modo da evidenziare la effettiva possibilità di rendere facilmente operativa la proposta in ogni suo aspetto;

9) la revisione delle aliquote dell'IRPEF con una loro riduzione che interessa in particolare quelle più elevate. Da tale riduzione tuttavia non deriverà una diminuzione del gettito, ma anzi un recupero, dal momento che i redditi di capitale che - sia pure limitatamente alla parte reale - la nostra proposta prevede di includere nella base imponibile, sono concentrati soprattutto presso i contribuenti con alti redditi. Le aliquote previste sono le seguenti:

- fino a 8 milioni 10 per cento;
- da 8 a 30 milioni 26 per cento;
- da 30 a 65 milioni 34 per cento;
- oltre 65 milioni 39 per cento.

Le detrazioni previste sono di 120 mila lire per ciascun familiare a carico, più 300 mila per il primo familiare a carico (di norma il coniuge); ciò significa che le detrazioni per carichi di famiglia in presenza di coniuge e due figli a carico ammonterebbero a 900 mila lire; a queste va aggiunta la detrazione per i redditi di lavoro dipendente e pensione pari a 540 mila lire, più una ulteriore detrazione di 100 mila lire fino a 6 milioni e 100 mila lire. La struttura della curva prevista non è dissimile da quella proposta recentemente da tecnici vicini al PSI;

10) per l'anno in corso (1988) è prevista una riduzione del 2 per cento (circa 1.800 miliardi) dell'IRPEF dovuta per i redditi percepiti nell'anno, i cui effetti sul bilancio si produrranno tuttavia nell'anno successivo;

11) è prevista la compensazione tra debiti e crediti ILOR e IRPEF e tra ILOR e IRPEG, in modo da ridurre il numero dei rimborsi (oltre 1.500.000);

12) poichè i coefficienti catastali relativi ai fabbricati, stabiliti nel 1974 al momento dell'entrata in vigore della riforma tributaria; sono stati adeguati in misura insufficiente non solo rispetto all'andamento del PIL, ma anche a quello del costo delle abitazioni e dei prezzi, si prevede che essi debbano essere accresciuti, a partire dal 1989, in misura non inferiore alla variazione dell'indice ISTAT relativo al costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatosi nel periodo, e non superiore alla variazione del PIL dello stesso periodo. Ai livelli di reddito bassi e medi, l'incremento della base imponibile che così si determina risulta più che compensato, per quanto riguarda il debito di imposta, dalla riduzione delle aliquote;

13) sempre per i redditi dei fabbricati si propone un intervento volto al recupero dell'evasione, oggi molto diffusa nel settore e stimabile pari ad almeno un terzo del reddito complessivo che andrebbe dichiarato. Poichè per il 1983 l'anagrafe tributaria ha per la prima volta memorizzato gli elementi relativi ai singoli fabbricati posseduti dai contribuenti, è possibile oggi disporre di una mappa precisa degli immobili effettivamente dichiarati dai contribuenti, articolata per comune, indirizzo e numero civico. È quindi possibile inviare elenchi ai comuni che dovrebbero individuare le unità immobiliari non dichiarate (in cambio del corrispondente gettito aggiuntivo) e comunicarle al fisco. Ai contribuenti è concessa la possibilità di regolarizzare la propria posizione, senza pagare interessi e soprattasse, ma pagando le imposte dovute per l'intero periodo di possesso dell'immobile non dichiarato, eventualmente rateizzate in cinque anni;

14) per le persone giuridiche che operano nel settore dell'agricoltura è previsto che il reddito imponibile non sia più determinato su basi catastali, bensì in relazione ai costi e ricavi effettivi;

15) il tema del sostegno ai redditi familiari è affrontato nella proposta con una revisione del sistema delle detrazioni volta a favorire in particolare le famiglie più numerose. Lo stesso tema è stato affrontato sul terreno previdenziale e assistenziale della recente legge che ha modificato i criteri di utilizzazione dei fondi CUAUF correlandone la ripartizione alla dimen-

sione ed al reddito delle famiglie. Sarebbe auspicabile una iniziativa volta a garantire analoghe prestazioni (a fronte di relativa contribuzione) ai lavoratori autonomi. Si tratta naturalmente di questione assai delicata per la quantità e qualità degli interessi in gioco e per la dimensione della manovra finanziaria. Non sembra farsi carico di tale complessità la proposta recentemente avanzata da alcuni parlamentari di maggioranza che in particolare non esplicita, nè si fa carico delle implicazioni finanziarie complessive della manovra proposta;

16) riduzione dell'aliquota dell'ILOR dal 16,2 per cento al 12,1 per cento, ed aumento a 10 e 20 milioni dei limiti di deduzione oggi previsti per l'applicabilità dell'imposta. Tale riduzione è dovuta essenzialmente al fatto che ai fini dell'inserimento dei redditi da capitale in IRPEF e ILOR l'attuale aliquota del 16,2 per cento avrebbe comportato livelli di incidenza media piuttosto elevati sui redditi da capitale posseduti dai contribuenti con minori redditi;

17) la riduzione dell'ILOR comporta necessariamente un incremento dell'aliquota dell'IRPEG che viene infatti fissata al 39 per cento (cioè allo stesso livello dell'aliquota massima dell'IRPEF), in modo che l'incidenza per le persone giuridiche rimanga al 46,4 per cento come oggi; vengono conseguentemente adeguata le norme relative al credito di imposta e all'imposta di conguaglio;

18) si prevede una razionale perequazione dei versamenti delle imposte dirette che risolve nell'unico modo logicamente corretto il problema della disparità di trattamento oggi esistente tra redditi di lavoro dipendente (che subiscono il prelievo dell'imposta sul reddito alla fine di ogni mese) e altri redditi (che pagano a novembre o a maggio dell'anno successivo). Viene quindi prevista la possibilità per il contribuente di versare in acconto dell'imposta dovuta nell'anno un anticipo (i cinque dodicesimi) nel mese di febbraio, o in alternativa di pagare un interesse del 4 per cento sulla somma oggi dovuta a novembre. Il versamento dell'acconto verrebbe anticipato a settembre, e risulterebbe pari all'83 per cento (dieci dodicesimi) del saldo di maggio (invece del 95 o 98 per cento oggi in vigore), con

detrazione dell'ammontare dell'eventuale versamento di febbraio;

19) analogamente per l'IVA, la possibilità di versare l'imposta entro il 20 del mese successivo viene prevista come opzione del contribuente che può continuare a pagare - come oggi - entro il giorno 5 del secondo mese, a condizione di versare anche una percentuale dell'1 per cento della somma dovuta, a titolo di interesse per ritardato pagamento. L'effetto economico è identico a quello di un anticipo obbligatorio dei versamenti: attribuire allo Stato i benefici finanziari di un posticipato versamento; ma le conseguenze relative sono molto meno fastidiose per il contribuente;

20) per il solo anno 1988 è inoltre previsto che, invece dell'incremento della percentuale dell'acconto al 95 per cento ipotizzata dal Governo, su tutte le imposte sul reddito sia dovuto un interesse per posticipato versamento, pari al 4 per cento della somma da versare a novembre; mentre, per quanto riguarda l'IVA, l'anticipo dei versamenti previsto dal Governo viene limitato al solo 1988 ed esteso anche ai contribuenti trimestrali, con un incremento di gettito di circa 1.000 miliardi;

21) viene prevista la revisione dei criteri di deducibilità ed imponibilità di alcune spese sostenute da liberi professionisti e dalle imprese ed aventi caratteristiche di consumo per l'imprenditore, il professionista o i dipendenti, riproponendo così in modo più preciso ed articolato il contenuto di alcuni emendamenti già presentati dall'opposizione in occasione dell'ultima legge finanziaria, accolti in via di principio dal Governo, e mai resi operativi. Le modifiche riguardano sostanzialmente le spese di viaggio, il trattamento del *leasing* (in particolare delle autovetture), le spese promozionali e in particolare i regali in occasione di festività, i pranzi e cene al ristorante, le spese di promozione e partecipazione a convegni, le assicurazioni per cure mediche, gli interessi a tassi agevolati, l'uso gratuito di abitazioni, eccetera;

22) sono infine previste una serie di ulteriori misure di razionalizzazione tributaria, sia in tema di fusioni (soprattutto per quanto riguarda la distribuzione in esenzione di imposta degli avanzi di fusione), che di distribuzione di

plusvalenze in franchigia fiscale, di deducibilità di particolari spese di investimento quali quelle per pubblicità, di razionalizzazione dei criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per i fabbricati, di limitazione delle possibilità di elusione fiscale per le associazioni sportive e culturali, eccetera.

Come risulta dalla tabella allegata, l'effetto netto della proposta sarebbe quello di aumentare il gettito tributario in misura molto consistente, pur in presenza di una forte riduzione della imposizione sui redditi di lavoro che a regime (nel 1992) può essere valutata in oltre 10.000 miliardi per quanto riguarda l'IRPEF, e in oltre 2.000 miliardi per

l'ILOR; inoltre presumibilmente a favore dei contribuenti con minori redditi complessivi opererà l'eliminazione della imposta sostitutiva sui depositi bancari e postali, il cui gettito, per la quota relativa alle famiglie, è stimabile in circa 10.000 miliardi. Questi dati dimostrano le enormi possibilità di razionalizzazione che esistono per il nostro sistema tributario una volta accettato il principio della onnicomprensività dell'imposizione e della riduzione delle aliquote. La presente proposta peraltro non esaurisce affatto le possibilità di interventi ulteriori che rimangono molto ampie sia nel campo della imposizione diretta che in quello della imposizione indiretta sui consumi.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TRATTAMENTO FISCALE DI ALCUNI TIPI DI CONTRIBUENTI
(Legislazione vigente e proposte PCI)

I tassi di interesse ipotizzati sui capitali finanziari sono del 10% (titoli pubblici) e del 6,5% (depositi). L'inflazione annua ipotizzata è del 5%.

| C A T E G O R I E | 15 MILIONI DI REDDITO | | | 25 MILIONI DI REDDITO | | | 50 MILIONI DI REDDITO | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | Prima della riforma | Dopo la riforma | Differenza % imposte | Differenza % reddito | Prima della riforma | Dopo la riforma | Differenza % imposte | Differenza % reddito | Prima della riforma | Dopo la riforma | Differenza % imposte | Differenza % reddito |
| Dipendente con 3 persone a carico | 1.730 | 1.180 | - 31,8 | + 4,14 | 4.430 | 3.780 | - 14,7 | + 3,16 | 12.720 | 11.880 | - 6,6 | + 2,25 |
| Dipendente con 3 persone a carico + 10 milioni titoli pubblici | 1.952,5 | 1.381,25 | - 29,25 | + 4,0 | 4.652,5 | 3.981,25 | - 14,4 | + 3,1 | 13.442,5 | 12.961,5 | - 3,59 | + 1,12 |
| + 5 milioni risparmi bancari | | | | | | | | | | | | |
| Dipendente senza carichi | 2.384 | 2.080 | - 12,75 | + 2,4 | 5.084 | 4.680 | - 7,94 | + 2,03 | | | | |
| Dipendenti senza carichi + 10 milioni titoli pubblici | 2.606,5 | 2.281,25 | - 12,48 | + 2,37 | 5.306,5 | 4.881,25 | + 8,01 | + 2,02 | | | | |
| + 5 milioni risparmi bancari | | | | | | | | | | | | |
| Autonomo con 3 persone a carico | 2.246 | 1.720 | - 23,42 | + 4,12 | 4.946 | 4.320 | - 12,65 | + 3,12 | | | | |
| Autonomo con 3 persone a carico + 10 milioni titoli pubblici | 2.468,5 | 1.921,25 | - 22,17 | + 3,94 | 5.168,5 | 4.521,25 | - 12,52 | + 3,05 | | | | |
| + 5 milioni risparmi bancari | | | | | | | | | | | | |
| Autonomo senza carichi | 2.900 | 2.620 | - 9,65 | + 2,31 | 5.600 | 5.220 | - 6,78 | + 1,96 | | | | |
| Autonomo senza carichi + 10 milioni titoli pubblici | 3.122,5 | 2.821,25 | - 9,65 | + 2,28 | 5.822,5 | 5.429,25 | - 6,75 | + 1,92 | | | | |
| + 5 milioni risparmi bancari | | | | | | | | | | | | |

(*) 50 milioni reddito + 50 milioni BOT + 5 milioni depositi bancari.

MINIMO IMPONIBILE (x 1.000)

| | Legislazione vigente | Proposta PCI |
|--|----------------------|--------------|
| Lavoratore dipendente senza carichi | 6.110 | 6.400 |
| Pensionato con conuge a carico | 8.210 | 8.615 |
| Pensionato senza carichi | 6.110 | 6.178 |
| Lavoratore dipendente con 3 familiari a carico | 9.080 | 10.461 |
| Lavoratore autonomo con 3 familiari a carico | 6.000 | 8.384 |

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| V O C I | 1 9 8 9 | | 1 9 9 0 | | 1 9 9 1 | | 1 9 9 2 | |
|---|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| | <i>una tantum</i> | regime |
| | | | | | | | | |
| <i>Maggiori entrate</i> | | | | | | | | |
| - Anticipo e perequazione versamenti IVA | - | 445 | - | 475 | - | 515 | - | 550 |
| - Perequazione versamenti IRPEF | 3.285 | 600+250 | - | 650+270 | - | 705+295 | - | 770+320 |
| - Perequazione versamenti ILOR società | { 680 | 270+115 | - | 290+120 | - | 315+130 | - | 340+140 |
| - Perequazione versamenti ILOR persone fisiche | -2.310 | 180+ 75 | - | 180+ 75 | - | 190+ 80 | - | 205+ 85 |
| - Perequazione versamenti IRPEG | 825 | 535+225 | 1.940 | 650+270 | - | 700+290 | - | 750+315 |
| - Inserimento in IRPEF interessi reali titoli pubblici | 2.450 | 1.060 | - | 2.625 | - | 3.500 | - | 4.375 |
| - Inserimento in IRPEF interessi reali depositi bancari | - | 2.675 | - | 2.860 | - | 3.070 | - | 3.310 |
| - Variazione coefficienti catastali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a) effetti sul gettito IRPEF | - | 1.700 | - | 1.890 | - | 2.070 | - | 2.275 |
| b) effetti sul gettito di altre imposte | - | 1.000 | - | 1.100 | - | 1.200 | - | 1.320 |
| - Mutamento criteri deducibilità spese consumo | - | 3.000 | - | 3.210 | - | 3.465 | - | 3.725 |
| - Mutamento criteri deducibilità spese pubblicità | - | 1.550 | - | 1.000 | - | 300 | - | 300 |
| - Misure fiscali varie | - | 1.000 | - | 1.100 | - | 1.200 | - | 1.290 |
| - Misure recupero evasione redditi di fabbricati | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.660 | 2.660 |
| - Effetti indiretti degli aumenti di gettito sui versamenti di acconto | - | 520+210 | - | 595+240 | - | 640+265 | - | 715+295 |
| TOTALE .. | 6.930 | 17.410 | 4.140 | 19.800 | 2.400 | 21.330 | 2.660 | 23.740 |
| <i>Minori entrate</i> | | | | | | | | |
| - Riduzione aliquota imposta sostitutiva | - | 4.555 | - | 6.640 | - | 9.030 | - | 11.775 |
| - Riduzione IRPEF: | | | | | | | | |
| a) per conguaglio | - | 1.800 | - | - | - | - | - | - |
| b) per revisione aliquote | - | 5.100 | - | 10.795 | - | 9.950 | - | 10.930 |
| - Riduzione aliquota ILOR | - | 1.100 | - | 1.750 | - | 2.000 | - | 2.200 |
| - Disponibilità in bilancio per revisione IRPEF | - | +5.450 | - | +7.185 | - | +7.900 | - | +8.690 |
| TOTALE | - | 7.105 | - | 12.000 | - | 13.080 | - | 16.215 |
| <i>Saldo...</i> | 10.305 | | 7.800 | | 8.250 | | 7.525 | |
| <i>Saldo complessivo-una tantum. . .</i> | 17.235 | | 11.940 | | 10.650 | | 10.185 | |
| | | | | | | | 11.800(*) | |

(*) Saldo a regime a valori 1992

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

**INDICIZZAZIONE DEI REDDITI DA
CAPITALE A FINI FISCALI E CRITERI
PER LA LORO IMPOSIZIONE**

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«1. Costituiscono redditi di capitale:

a) gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o a deposito;

b) gli interessi e gli altri proventi derivanti dall'emissione di obbligazioni e titoli similari, nonchè i proventi degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione, salvo quelli corrisposti a non residenti relativi a titoli emessi all'estero da aziende e istituti di credito italiani;

c) gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni pubbliche di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, salvo quelli corrisposti a non residenti e derivanti da obbligazioni pubbliche emesse all'estero;

d) gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 49;

e) gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 49;

f) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;

g) i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi disciplinati dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, e dall'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, compresa la differenza tra le somme corrisposte ai partecipanti ed il capitale da essi versato al fondo;

h) le plusvalenze realizzate mediante trasferimento a titolo oneroso o conferimento in società di titoli o altri valori mobiliari comprese le partecipazioni non azionarie e i certificati di partecipazione ai fondi comuni di cui alla lettera g);

i) i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482;

l) i compensi per prestazione di fidejussioni o di altra garanzia;

m) ogni altro interesse, reddito, rendita, guadagno riconosciuto a fronte della disponibilità o della ritardata erogazione di una somma di denaro».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 41 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis*. Salvo quanto stabilito per i certificati di partecipazione ai fondi comuni di cui alla lettera g) del comma 1, ai fini delle imposte dirette si considerano similari alle azioni i titoli di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonchè i titoli che attribuiscono ai possessori un diritto di partecipazione diretta o indiretta agli utili dell'impresa o dell'affare. Le somme erogate ai possessori dei titoli di cui al presente comma non sono deducibili dal reddito d'impresa del soggetto emittente e ad esse si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè quelle previste dall'articolo 1 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, dall'articolo 2, primo comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649, e dall'articolo

14 del presente testo unico. Qualora sia prevista anche la corresponsione di somme in misura non dipendente dal risultato economico dell'impresa o dell'affare, esse sono soggette alla disciplina prevista nel comma 1, lettera b)».

3. La lettera c) dell'articolo 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed il comma 3 dell'articolo 82 dello stesso decreto sono soppressi.

4. Il comma settimo dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dall'articolo 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è soppresso.

Art. 2.

1. L'articolo 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«Art. 42. - (*Determinazione del reddito di capitale*). - 1. Gli interessi ed altri proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettere a), b) e c), nonchè gli interessi di cui alla lettera m) non conseguiti nell'esercizio d'impresa, costituiscono reddito per l'importo ottenuto incrementando il valore nominale del credito o il prezzo di acquisto, al netto delle commissioni d'intermediazione e di ogni altro costo accessorio, della variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 riferita al periodo di detenzione del valore mobiliare o di possesso del credito, ovvero, se minore, al periodo di maturazione dell'interesse, e sottraendo tale valore alla somma del prezzo d'acquisto o del valore nominale del credito, come sopra determinato, e dei medesimi interessi e proventi.

2. In alternativa, il reddito imponibile derivante dagli interessi ed altri proventi di cui all'articolo 41, non conseguiti nell'esercizio d'impresa, può essere determinato come segue:

a) i redditi di cui alle lettere a), b), c) e m) del comma 1 dell'articolo 41, se attribuiti attraverso l'applicazione di un tasso di interes-

se nominale prestabilito, si determinano riducendo il loro ammontare di una percentuale pari al rapporto tra la variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10, e il tasso di interesse nominale eventualmente ragguagliato a mese. Ove il credito sia stato acquistato per un prezzo diverso dal valore nominale su cui vengono computati gli interessi, il tasso di interesse di cui al periodo precedente è calcolato rapportando tali redditi al suddetto costo di acquisizione;

b) i redditi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 41, derivanti dalla attribuzione di interessi periodici, si determinano riducendone l'ammontare nominale di una percentuale pari al rapporto tra la variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 e il tasso di interesse determinato secondo i criteri di cui al secondo periodo della lettera *a)*;

c) i redditi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *m)* del comma 1 dell'articolo 41, attribuiti mediante la restituzione di una somma maggiorata rispetto all'importo investito, sono determinati sottraendo dalla somma restituita l'importo investito aumentato dell'indice dei prezzi al consumo di cui al comma 10 ragguagliato al periodo di durata dell'investimento, o, in alternativa, riducendone l'ammontare nominale di una percentuale pari al rapporto tra la variazione dell'indice dei prezzi, di cui al comma 10, e il tasso d'interesse determinato in base al rapporto tra la differenza della somma percepita alla scadenza con l'importo investito e lo stesso importo investito;

d) ove durante il periodo di possesso del titolo il contribuente abbia percepito redditi di cui alle lettere *a)* e *b)* e non abbia rinunciato alla loro correzione ai sensi delle medesime lettere *a)* e *b)*, la correzione prevista alla lettera *c)* non trova applicazione. Le eventuali perdite risultanti dalle determinazioni previste dal presente comma e dal comma 1 sono ammesse in detrazione dal reddito di capitale dell'anno, dell'anno precedente e dei due successivi.

3. Salvo il disposto di cui alla lettera *d)* del comma 2, le plusvalenze dei titoli ed altri valori mobiliari di cui all'articolo 41, lettera *h)*, sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo del trasferimento o conferimento

in società e il costo effettivo di acquisto, aumentato della variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 riferita al periodo di detenzione del valore mobiliare. Ai fini suddetti:

a) il costo effettivo di acquisto è assunto al netto delle commissioni d'intermediazione e di ogni altro costo accessorio;

b) per i valori mobiliari trasferiti per donazione o successione si considera costo di acquisto il valore su cui è stata applicata l'imposta sulle successioni o donazioni ovvero, in mancanza, il valore determinato secondo le norme relative alla stessa imposta sulle successioni o donazioni con riferimento alla data della donazione o di apertura della successione;

c) qualora manchi o non sia stabilito un corrispettivo in denaro la plusvalenza si determina in base al valore normale dei titoli od altri valori mobiliari trasferiti.

4. Le minusvalenze dei titoli od altri valori mobiliari, determinate a norma dei commi precedenti, sono deducibili dal reddito di capitale dell'anno, di quello precedente e dei due successivi a condizione che l'entità delle plusvalenze e minusvalenze, sia nominali che determinate in base ai commi precedenti, sia indicata in apposito quadro della dichiarazione dei redditi, e la data dell'acquisto dei titoli ed altri valori mobiliari sui quali le plusvalenze e minusvalenze sono state realizzate risulti da idonea documentazione.

5. Ove le cessioni riguardino titoli od altri valori mobiliari in serie o di massa aventi uguali caratteristiche, la plusvalenza o la minusvalenza unitaria si determina sottraendo al corrispettivo del trasferimento o conferimento unitario il valore unitario medio ottenuto dividendo i costi di acquisto rivalutati per il numero complessivo dei titoli posseduti prima della cessione. Ai fini suddetti si considerano aventi uguali caratteristiche i titoli o valori emessi da uno stesso soggetto ed aventi stesso valore nominale, data di scadenza, tasso di interesse e attribuenti i medesimi diritti.

6. I proventi e gli altri redditi derivanti dalla partecipazione ai fondi disciplinati dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, nonchè, per la parte proporzionalmente corrispondente ai titoli

collocati nel territorio dello Stato, ai fondi comuni esteri d'investimento mobiliare di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed all'imposta locale sui redditi.

7. La base imponibile di cui al comma 6 è costituita dall'ammontare complessivo delle plusvalenze realizzate ridotte di un decimo per i primi cinque anni di applicazione della presente legge e dagli altri proventi percepiti dal fondo nell'anno solare, determinati ai sensi dei commi precedenti al netto delle minusvalenze ridotte di un decimo per i primi cinque anni di applicazione della presente legge e delle commissioni corrisposte diverse da quelle spettanti alla società di gestione. Le aliquote applicabili ai suddetti redditi e proventi da parte della società di gestione del fondo sono quelle proprie dei partecipanti moltiplicate per la differenza percentuale tra 100 e l'aliquota dell'ILOR. A tal fine i partecipanti dovranno comunicare la propria aliquota marginale al fondo. La società di gestione del fondo è tenuta a comunicare all'ufficio delle imposte competente l'elenco nominativo di tutti i partecipanti al fondo che non abbiano indicato l'aliquota marginale massima dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. I proventi eventualmente distribuiti ai partecipanti non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

8. Nell'ipotesi di riscatto della quota concorre a formare il reddito del partecipante la differenza tra il valore di riscatto e il costo d'acquisto della quota del fondo, rivalutata ai sensi del comma 10, aumentato della somma dei redditi attribuiti alla quota di partecipazione nel periodo di possesso e non distribuiti.

9. Per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita il reddito è costituito dalla differenza tra il capitale percepito e l'ammontare dei premi pagati, aumentati della variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 per il periodo tra la data dei rispettivi versamenti e la data di percezione del capitale. Insieme a tale differenza concorrono a formare il reddito gli eventuali premi esclusi dalla formazione del reddito imponibi-

le ai sensi dell'articolo 48 o dedotti ai sensi dell'articolo 10.

10. Le variazioni degli indici dei prezzi di cui al presente articolo devono risultare da decreti del Ministro delle finanze, emanati di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, con i quali, entro il giorno 20 di ciascun mese, viene determinata la percentuale di variazione dei prezzi del mese precedente e la variazione previsionale del mese successivo. A tal fine viene stabilito, per ciascun mese, un numero indice avente come base il livello dei prezzi riferito al mese precedente all'entrata in vigore della presente legge. La variazione dell'indice dei prezzi dell'ultimo mese, applicata su base previsionale ai sensi del suddetto decreto, non è soggetta a rettifiche, per le operazioni concluse o gli interessi percepiti in tale mese, in relazione alla successiva determinazione definitiva di tale variazione dei prezzi.

11. I redditi di cui all'articolo 41, ad eccezione delle plusvalenze di cui alla lettera *h*), sono imputati al periodo d'imposta in cui vengono percepiti, senza altre deduzioni oltre quelle menzionate nel presente articolo.

12. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nelle misure pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

13. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.».

2. Il comma 3 dell'articolo 47 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«3. Le rendite percepite nel periodo d'imposta costituiscono reddito per il 60 per cento del loro ammontare ovvero per l'intero importo qualora siano state costituite con somme escluse dalla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 48 o dedotte ai sensi dell'articolo 10».

3. All'articolo 115, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

«f) gli interessi percepiti in relazione alla ritardata corresponsione di redditi di lavoro dipendente o autonomo».

4. All'articolo 16, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

«o) i redditi di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 41 e la differenza di cui al comma 8 dell'articolo 42 maturati in un periodo di tempo superiore a dodici mesi.».

5. All'articolo 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. I redditi di cui alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 16 sono assoggettati all'aliquota marginale corrispondente alla somma della base imponibile dell'anno e dell'importo dei medesimi, diviso per il numero di anni, o frazioni di anno superiori ai sei mesi di maturazione. Ove titoli o quote siano stati acquisiti in date diverse si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più remota».

Art. 3.

L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - (*Ritenute sui redditi di capitale*). -
1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, nonchè, nella qualità di intermediari finanziari per conto di altri soggetti:

a) le aziende ed istituti di credito, le società finanziarie e fiduciarie, le società di gestione dei fondi comuni disciplinati dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, e, per la parte proporzionalmente corrispondente ai titoli collocati nel territorio dello Stato, i fondi comuni di investimento mobiliare di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settem-

bre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) gli agenti di cambio, i commissionari di borsa, i cambiavalute, i notai e coloro che comunque prestano professionalmente la propria opera per la vendita e l'acquisto di titoli o di altri valori mobiliari,

devono operare una ritenuta alla fonte sui depositi e conti correnti di cui alla lettera a) e sui redditi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 41 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'emittente dei titoli non deve praticare la ritenuta per gli interessi od altri proventi corrisposti ad intermediari finanziari di cui alle lettere a) e b) del presente comma e destinati ad essere da essi corrisposti ad un diverso avente diritto.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è commisurata alla parte imponibile di tali redditi ai sensi dell'articolo 42, commi 1, 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora il percipiente attesti di conseguirli al di fuori dell'esercizio di una impresa commerciale.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre operare una ritenuta alla fonte sui redditi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 41 del citato testo unico approvato con decreto n. 917 del 1986, non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali; la ritenuta è commisurata alla parte imponibile di tali redditi ai sensi del citato articolo 42, commi 3, 5, 8 e 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

4. Le ritenute previste nei commi precedenti sono applicate nei confronti delle persone fisiche e degli enti non commerciali, quando non sono componenti del reddito d'impresa, a titolo d'acconto con aliquota del 26 per cento ovvero, su opzione del contribuente, a titolo d'imposta con aliquota del 46,381 per cento. Le ritenute sono comunque applicate a titolo di acconto per gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e quando i relativi proventi sono componenti del reddito d'impresa dei percipienti; in tal caso la ritenuta è ridotta alla metà. Nei confronti dei soggetti esenti dalle imposte sul reddito delle persone giuridiche e in ogni altro caso le

ritenute sono applicate a titolo d'imposta. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti, le ritenute sono applicate a titolo d'imposta con la aliquota del 26 per cento, e non si applicano i commi 2 e 3.

5. Il Ministro delle finanze provvederà contestualmente all'entrata in vigore della presente legge alla pubblicazione del decreto contenente il tasso di interesse previsionale per il primo mese di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 41 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con lo stesso decreto saranno determinati i numeri indici per la rivalutazione dei titoli o valori mobiliari di cui alla lettera *h*), comma 1, del citato articolo 41 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, acquisiti a partire dal 1° gennaio 1974.

6. Non sono assoggettati alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti correnti delle aziende ed istituti di credito, nè gli interessi corrisposti da aziende ed istituti di credito italiani o da filiali italiane di aziende ed istituti di credito esteri ad aziende ed istituti di credito con sede all'estero, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende ed istituti di credito italiani.

7. La ritenuta a titolo d'acconto di cui al comma 4, sui redditi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 41 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quando non sono componenti del reddito d'impresa, può essere altresì effettuata applicando l'aliquota dell'ILOR e l'aliquota marginale del contribuente moltiplicata per la differenza percentuale tra 100 e l'aliquota dell'ILOR, a condizione che il contribuente comunichi per iscritto tali dati al soggetto obbligato all'effettuazione della ritenuta. Ove l'aliquota marginale applicabile ai proventi in esame corrisponda a quella dichiarata dal contribuente i relativi redditi non devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi e questa non deve essere presentata qualora non dovuta per altre ragioni.

8. Nell'ipotesi di riscatto della quota di partecipazione ai fondi di cui all'articolo 41,

comma 1, lettera g), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la società di gestione del fondo deve effettuare la ritenuta di cui al comma 4, con le modalità e nei termini ivi previsti, sulla eventuale differenza positiva di cui all'articolo 42, comma 8, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 devono operare una ritenuta a titolo di acconto del 26 per cento sugli altri redditi di capitale di cui all'articolo 41 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, commisurata alla parte imponibile dei medesimi ai sensi del predetto articolo 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; la ritenuta non deve essere operata quando i proventi costituiscono componenti del reddito d'impresa e deve essere operata sull'intero ammontare dei proventi a titolo di imposta quando i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

10. Qualora i proventi di cui al presente articolo siano dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato le ritenute a titolo d'acconto o d'imposta devono essere operate dal soggetto residente incaricato del pagamento.

11. Le ritenute di cui al presente articolo devono essere operate dai soggetti di cui al comma 10 anche per i redditi da essi stessi percepiti».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente articolo:

«21-bis. - (Annotazione delle operazioni su titoli e valori mobiliari). - 1. I soggetti di cui all'articolo 26, comma 1, devono annotare giornalmente su apposito registro tutte le operazioni sui titoli ed altri valori mobiliari. Dall'annotazione devono risultare:

a) la data dell'operazione, il prezzo praticato, nonchè la data di acquisto ed il costo effettivo dei valori mobiliari dichiarati dal cedente;

b) la specie, la quantità ed il valore nominale dei titoli con l'indicazione dell'emittente;

c) il termine allo scadere del quale l'operazione deve essere regolata;

d) l'ammontare della plusvalenza o della minusvalenza risultante dall'operazione;

e) le generalità ed i numeri di codice fiscale dichiarati dal venditore e dall'acquirente.

2. Ove il contribuente abbia optato, nei casi in cui ciò è consentito dalla norma, per l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta di cui al comma 3 dell'articolo 26, non devono essere indicati, relativamente all'alienante, i dati di cui alla lettera e) del comm. 1. Nella stessa ipotesi tali dati non devono essere indicati neppure nella dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 7.

3. In occasione del trasferimento o del conferimento il cedente deve fornire ai soggetti di cui al comma 1 idonea documentazione da cui risulti la data ed il valore di acquisto dei valori mobiliari ceduti. In mancanza, tale valore viene determinato con riferimento al valore normale del quinto anno precedente a quello in cui ha avuto luogo la cessione».

Art. 5.

1. Sono esenti dalle imposte sui redditi e non sono soggetti alle ritenute di cui all'articolo 3 gli interessi derivanti da obbligazioni pubbliche emesse nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge rivalutabili nel capitale in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo il cui rendimento reale non superi il 2,5 per cento.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano ai proventi conseguiti dal fondo o distribuiti ai partecipanti, nonchè alle plusvalenze realizzate dagli stessi a partire dal periodo di gestione successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. L'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è abrogato.

4. Nulla è innovato per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni o titoli similari, inclusi quelli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nè per i mutui stipulati con atto avente data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

1. Al comma 1 dell'articolo 45 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che il soggetto sia residente nel territorio dello Stato o stabile organizzazione di soggetto non residente».

TITOLO II

REVISIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE, DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Art. 7.

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, di seguito, le seguenti parole: «, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;».

Art. 8.

1. Le aliquote per scaglioni di reddito di cui al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle seguenti:

«fino a 8 milioni di lire 10 per cento;
oltre 8 fino a 30 milioni di lire 26 per cento;

oltre 30 fino a 65 milioni di lire 34 per cento;

oltre 65 milioni di lire 39 per cento».

2. La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

«*a*) lire 300 mila per il primo familiare per il quale sussistano le condizioni previste al comma 4;».

3. Alla lettera *b*) del comma 1 del medesimo articolo 12, dopo le parole «le seguenti somme per» sono aggiunte le parole: «il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, e per»; le cifre indicanti le detrazioni per i figli riportate nella stessa lettera *b*) sono sostituite dalle seguenti: «lire 120 mila per il coniuge e lire 120 mila per ciascun figlio». La cifra di lire 96 mila indicata nella lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla cifra di lire 120 mila.

4. La cifra di lire 492 mila indicata nel comma 1 dell'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla cifra di lire 540 mila. Il limite di reddito di 11 milioni di lire indicato nell'articolo 13, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è stabilito nella misura di 6 milioni e 100 mila lire annue; la cifra di 156 mila lire indicata nel medesimo comma 2 è sostituita dalla cifra di 100 mila lire. Il comma 4 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso.

5. Le modifiche stabilite nei commi precedenti assorbono per il 1989 gli adeguamenti previsti dall'articolo 7, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 9.

1. L'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, per i redditi percepiti nell'anno 1988, è ridotta di un importo pari al 2 per cento dell'imposta netta arrotondato a norma della legge 23 dicembre 1977, n. 935. Ai fini dell'applicazione delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di conguaglio di fine anno 1988, o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 10.

1. A partire dalla dichiarazione relativa ai redditi percepiti nell'anno 1988 i versamenti relativi all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta locale sui redditi dovuta dalle persone fisiche, e i versamenti relativi all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi, quali risultano dalle dichiarazioni presentate, possono essere effettuati nella misura corrispondente alla differenza tra le imposte dovute e i rimborsi richiesti nella medesima dichiarazione dei redditi. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le procedure per la corretta ripartizione del reddito complessivo tra i capitoli 1023 e 1025, nonché 1024 e 1025 del bilancio dello Stato e per l'attribuzione dell'ILOR allo Stato e alla regione Sicilia.

Art. 11.

1. Il Ministro delle finanze provvederà con proprio decreto ad adeguare, a partire dal 1989, i coefficienti di rivalutazione del reddito catastale dei fabbricati, in misura non inferiore alla variazione dell'indice ISTAT relativo al costo di costruzione di un fabbricato residenziale, verificatasi tra il 1974 e il 1989, e in misura non superiore alla variazione del prodotto interno lordo nello stesso periodo.

Art. 12.

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «nove sedicesimi» sono sostituite dalle parole «trentanove sessantunesimi».

2. Ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 105 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «64 per cento» e le parole «nove sedicesimi» sono sostituite rispettivamente dalle parole «61 per cento» e «trentanove sessantunesimi».

3. Le modifiche introdotte dal presente articolo non si applicano alla distribuzione di riserve o fondi formati con utili relativi a periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

1. L'aliquota del 36 per cento prevista nell'articolo 91 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 39 per cento.

Art. 14.

1. L'aliquota del 16,2 per cento prevista nell'articolo 121 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta al 12,1 per cento.

2. I limiti di cui all'articolo 120, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono elevati rispettivamente a 10 e 20 milioni, e rivalutati annualmente in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nel periodo di imposta. Il comma 2 del medesimo articolo 120 è soppresso.

Art. 15.

1. Per gli anni 1989, 1990 e 1991, l'amministrazione postale e le aziende ed istituti di

credito devono operare, oltre a quelle eventualmente applicabili in base all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una ritenuta a titolo di imposta sull'intero importo degli interessi, premi ed altri frutti corrisposti a depositanti e correntisti. L'aliquota di tale ritenuta è stabilita nella misura del 15 per cento per il 1989, del 10 per cento per il 1990 e del 5 per cento per il 1991.

TITOLO III

PEREQUAZIONE DEI TRATTAMENTI DI AUTOTASSAZIONE

Art. 16.

1. A decorrere dall'anno 1989, i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno la facoltà di versare, entro il mese di febbraio, a titolo di primo acconto dell'imposta dovuta per il periodo di imposta in corso, un importo pari ai cinque dodicesimi dell'imposta indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti di imposta e delle ritenute d'acconto, nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. In caso di omessa dichiarazione, il primo acconto è commisurato ai cinque dodicesimi dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto.

2. Entro il mese di settembre i contribuenti di cui al comma 1 devono versare, a titolo di secondo acconto, i dieci dodicesimi dell'imposta relativa al periodo precedente quale risulta dalle dichiarazioni presentate nel mese di maggio dello stesso anno, previa detrazione della somma versata a titolo di primo acconto.

3. Qualora il versamento a titolo di primo acconto non sia stato effettuato, o risulti di entità inferiore a quella indicata al comma 1, le somme versate a titolo di secondo acconto, o la differenza tra queste ultime e le somme effettivamente versate a titolo di primo acconto, sono maggiorate del 4 per cento a titolo perequativo.

4. Qualora il secondo acconto risulti inferiore a quanto stabilito nel comma 2, sulla

differenza si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il secondo acconto risulti inferiore a quello dovuto ai sensi del comma 2, ma non inferiore al 100 per cento dell'imposta dovuta nell'anno.

Art. 17.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 16 si applicano anche all'imposta locale sui redditi dovuta dalle persone fisiche. I contribuenti soggetti all'ILOR non devono effettuare i versamenti d'acconto se l'imposta calcolata con l'aliquota dell'ILOR e corrispondente al reddito ad essa assoggettato risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente, è di ammontare non superiore a lire 40 mila.

Art. 18.

1. A decorrere dall'anno 1989, i contribuenti soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche hanno la facoltà di versare, entro il secondo mese dell'esercizio o periodo di gestione, un primo acconto dell'imposta dovuta ai fini IRPEG e ILOR per il periodo di imposta in corso, non inferiore ai cinque dodicesimi dell'imposta indicata, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. In caso di omessa dichiarazione dei redditi, il primo acconto è commisurato ai cinque dodicesimi dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto.

2. Entro il nono mese dell'esercizio o periodo di gestione, i contribuenti di cui al comma 1 devono versare a titolo di secondo acconto i dieci dodicesimi dell'imposta relativa al periodo precedente quale risulta dalla dichiarazione presentata nel mese di maggio, previa detrazione della somma versata a titolo di primo acconto.

3. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 16 si applicano anche ai contri-

buenti soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche.

Art. 19.

1. I versamenti di acconto di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16 ed ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 non devono essere effettuati se l'imposta relativa al periodo d'imposta, come indicata al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso, è di importo non superiore a lire 100 mila per i contribuenti soggetti all'IRPEF e a lire 40 mila per i contribuenti soggetti all'IRPEG.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, possono essere variati i dati e le informazioni dei versamenti diretti mediante delega alle aziende di credito e all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che dovranno essere trasmessi su supporto magnetico al centro informativo della direzione generale delle imposte dirette, nonchè i tempi e le modalità tecniche di attuazione delle relative forniture.

Art. 20.

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sostituiti dai seguenti:

«Entro il giorno 20 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'articolo 23, o del registro di cui all'articolo 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso durante il mese precedente e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'articolo 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'articolo 26.

Qualora il contribuente non effettui entro il termine indicato al primo comma l'operazione di liquidazione e il relativo versamento, ha la facoltà di effettuare l'operazione di liquidazio-

ne e il versamento dell'imposta nei quindici giorni successivi senza incorrere nelle sanzioni previste dagli articoli 43 e 44, versando in aggiunta all'imposta dovuta per il periodo gli interessi calcolati in misura fissa dell'1 per cento».

2. La lettera *a*) dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituita dalla seguente:

«*a*) all'annotazione delle liquidazioni periodiche e ai relativi versamenti entro il giorno 20 del mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire 50 mila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo; qualora il contribuente non effettui entro il termine indicato l'operazione di liquidazione e il relativo versamento, ha la facoltà di effettuare la liquidazione e il versamento nei quindici giorni successivi, senza incorrere nelle sanzioni previste dagli articoli 43 e 44, versando in aggiunta all'imposta dovuta per il periodo gli interessi in misura fissa dell'1 per cento;».

3. Il numero 5 del secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«5) l'ammontare delle somme versate ai sensi degli articoli 27 e 33 e gli estremi delle relative attestazioni; gli importi pari all'1 per cento dell'imposta dovuta di cui agli articoli 27, secondo comma, e 33, lettera *a*), devono essere riportati in apposita sezione della dichiarazione e non se ne deve tener conto nella liquidazione dell'imposta effettuata in sede di dichiarazione annuale».

TITOLO IV

REVISIONE DEI CRITERI DI DEDUCIBILITÀ O IMPONIBILITÀ DI ALCUNE SPESE SO- STENUTE DALLE IMPRESE ED AVENTI CARATTERISTICHE DI CONSUMO PER L'IMPRENDITORE O I DIPENDENTI

Art. 21.

1. All'articolo 48, comma 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi versati in conformità a contratti collettivi od accordi e regolamenti aziendali non concorrono a formare il reddito a condizione che l'ente o la cassa percipiente sia costituita in forma di società di capitali od ente commerciale;».

2. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono soppresse le parole: «anche in forma assicurativa».

3. La lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

«*f*) le erogazioni di modico valore a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti nonchè i sussidi occasionali erogati in relazione a gravi necessità personali o familiari;».

4. Il comma 3 dell'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«3. I compensi in natura, i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari a suo carico, o il diritto di ottenerli da terzi, concorrono a formare il reddito in misura pari al costo sostenuto dal datore di lavoro al netto dell'eventuale corrispettivo da questo ottenuto in relazione a tali prestazioni. Nel caso di beni e servizi prodotti dal datore di lavoro, nella determinazione del costo si dovrà tenere conto anche degli ammortamenti, delle spese generali e degli interessi passivi dell'impresa».

Art. 22.

1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «per i beni strumentali», sono aggiunte le parole: «esclusi gli immobili».

2. Dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 50 del testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: «Non è ammessa la deduzione di canoni di locazione finanziaria relativi a beni immobili; per gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione è deducibile una somma pari alla rendita catastale rivalutata, anche nel caso in cui l'immobile sia utilizzato in base ad un contratto di locazione finanziaria». Nel periodo successivo le parole: «anche finanziaria» sono soppresse. Al termine del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: «e per quelli utilizzati in base a contratti di locazione finanziaria».

3. Al comma 1 dell'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni» sono soppresse, ed al comma 2 dello stesso articolo sono altresì soppresse le parole: «per l'esercizio dell'arte o della professione o».

4. Il comma 4 dell'articolo 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«4. Non sono deducibili le quote di ammortamento nè i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese relative all'impiego e alla manutenzione degli autoveicoli di cui all'articolo 26, primo comma, lettere a) e c), del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonchè di motocicli con cilindrata superiore a 125 cc.».

5. Il comma 5 dell'articolo 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«5. Non sono deducibili le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi, a prestazioni di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393».

6. Dopo il comma 5 dell'articolo 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:

«5-bis. Tuttavia non concorrono a formare il reddito o sono deducibili, in relazione all'espletamento di specifici incarichi artistici o professionali fuori dal comune sede di lavoro, le spese di vitto e alloggio nei limiti giornalieri di 150.000 lire per le trasferte in Italia e 250.000 lire per le trasferte all'estero, nonchè le spese di trasporto, purchè siano rispettate le seguenti modalità:

a) l'esclusione dal reddito si applica alle spese relative a prestazioni nei confronti di soggetti obbligati ad operare la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; la documentazione ad esse relativa dovrà essere consegnata al committente che dovrà annotare la causale del rimborso nelle schede di cui all'articolo 21 del sopra citato decreto n. 600 descrivendo analiticamente l'oggetto, la durata e la sede dell'incarico artistico o professionale;

b) la deducibilità si applica alle spese relative a prestazioni non effettuate nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a); la documentazione ad esse relativa dovrà essere conservata a cura dell'artista o del professionista, il quale dovrà indicare analiticamente l'oggetto, la sede e la durata dell'incarico espletato; tale indicazione dovrà essere effettuata nel repertorio annuale della clientela ovvero, qualora tale registro non sia obbligatorio, in apposito registro numerato e bollato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5-ter. Nell'ipotesi di effettuazione del trasporto con mezzi propri l'esclusione dal reddito di cui alla lettera a) o la deduzione di cui alla lettera b) del comma 5-bis sono ammesse nei limiti di tariffe chilometriche stabilite ogni due anni con decreto del Ministro delle finanze, applicate alla distanza tra la sede di lavoro, od il luogo in cui è stato espletato il precedente incarico, ed il luogo di destinazione.

5-quater. I compensi per il noleggio di autovetture, con o senza conducente ed ivi comprese le auto pubbliche, non concorrono a formare il reddito o sono deducibili, alle

condizioni di cui ai precedenti commi, nei limiti delle tariffe chilometriche di cui al comma 5-ter applicabili alle autovetture di quindici cavalli fiscali, commisurate alla tratta di percorso, come descritta al comma 5-ter, coperta avvalendosi di tali autovetture.

5-quinquies. Le spese di trasporto aereo o navale sono deducibili, alle condizioni di cui ai precedenti commi, nei limiti delle tariffe correnti di classe turistica.

5-sexies. Le tariffe di partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale, nonché le relative spese di soggiorno, sono deducibili nella misura del 50 per cento del relativo ammontare. Le spese di viaggio sono deducibili alle condizioni previste alla lettera b) del comma 5-bis».

7. Dopo il comma 6 dell'articolo 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. Non sono deducibili le spese relative all'acquisto o all'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, a scopo di promozione o di liberalità, ed ogni altra spesa di rappresentanza».

Art. 23.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 62 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Non sono deducibili i canoni di locazione e di noleggio e le spese relative all'impiego e alla manutenzione di fabbricati e altri beni mobili forniti in uso personale ai dipendenti. Non sono parimenti deducibili i canoni di locazione o di noleggio e le spese relative al funzionamento di foresterie anche interne alla sede aziendale, con l'eccezione dei servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti.

1-ter. Le spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi relative alle trasferte di cui all'articolo 48, comma 4, sono deducibili nei limiti di 150.000 lire al giorno per le trasferte

in Italia e di 250.000 lire al giorno per le trasferte all'estero.

1-quater. Le spese relative a prestazioni di trasporto connesse alle trasferte suddette sono deducibili, in base a documenti emessi dal vettore, alle seguenti condizioni: le spese di trasporto aereo o navale sono deducibili, nei limiti delle tariffe correnti di classe turistica; le spese di trasporto relative ad autovetture a noleggio, con o senza conducente ed ivi comprese le auto pubbliche, sono deducibili nei limiti delle tariffe chilometriche di cui al comma 5-ter dell'articolo 50, applicabili alle autovetture di quindici cavalli fiscali, commisurate alla tratta di percorso, come descritta al detto comma, coperta avvalendosi di tali autovetture. Nell'ipotesi di utilizzazione di mezzi di trasporto propri del dipendente il rimborso del relativo costo è deducibile nei limiti di tariffe chilometriche stabilite ogni due anni con decreto del Ministro delle finanze, applicate alla distanza intercorrente tra la sede di lavoro ed il luogo di destinazione della trasferta.

1-quinquies. Le quote d'iscrizione di dirigenti e quadri a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale sono deducibili nella misura dei due terzi del relativo ammontare.

1-sexies. I suddetti limiti di detraibilità si applicano altresì per le spese sostenute da soggetti collegati all'impresa da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 8 dell'articolo 50.

1-septies. Concorre a formare il reddito d'impresa l'eventuale differenza positiva tra il tasso ufficiale medio di sconto dell'anno ed il tasso di interesse applicato su mutui ed altri prestiti concessi ai dipendenti e ai soci, moltiplicata per l'importo dei mutui o prestiti concessi e non ancora rimborsati».

Art. 24.

1. All'articolo 66 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Non sono deducibili le minusvalenze di cui al comma 1 e le perdite di cui al comma

3 relative ai beni di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 6-*bis* dell'articolo 67».

2. All'articolo 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze relative ai beni di cui alle lettere *b*) e *c*), comma 6-*bis*, dell'articolo 67».

Art. 25.

1. All'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:

«6-*bis*. In caso di locazione, anche finanziaria, dei seguenti beni:

a) delle autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere *a*) e *c*) del primo comma dell'articolo 26 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non adibiti ad uso pubblico e che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa;

b) di motocicli con cilindrata superiore a 125 cc.;

c) degli aereomobili, navi e imbarcazioni da diporto che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa;

non sono deducibili i canoni e le relative spese di impiego e manutenzione; sono altresì indeducibili, per i beni di cui alle lettere *b*) e *c*), le quote di ammortamento e le spese relative all'impiego e alla manutenzione.

6-*ter*. Per i beni di cui alla lettera *a*) del comma 6-*bis*, purchè non superiori a 15 cavalli fiscali, sono deducibili, nei limiti dell'1 per cento dei ricavi di cui all'articolo 53, le spese relative all'impiego e alla manutenzione e le quote costanti di ammortamento per un periodo di sette anni; non si applicano i precedenti commi 2 e 3».

2. All'articolo 67, comma 8, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «se il contratto ha per oggetto beni diversi dagli immobili» sono soppresse.

Art. 26.

1. Al comma 5 dell'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese di rappresentanza sono deducibili per il 10 per cento del loro ammontare; tali spese includono tra l'altro:

a) i beni distribuiti gratuitamente a fini promozionali, anche se espongono riferimenti all'impresa;

b) i contributi erogati per l'organizzazione di convegni o di riunioni, ricevimenti e simili».

2. Le spese di rappresentanza, ivi incluse quelle relative a beni distribuiti gratuitamente a fini promozionali anche se espongono riferimenti all'impresa, nonchè le spese concernenti l'organizzazione di convegni, riunioni, ricevimenti e simili, sono deducibili per il 10 per cento del loro ammontare. Non si considerano spese di rappresentanza quelle relative al restauro, alla manutenzione, alla protezione e conservazione ed alla pubblica fruibilità delle opere d'arte e dei beni sottoposti alla disciplina di cui, rispettivamente, alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 27.

1. Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«In deroga alle disposizioni del comma precedente:

a) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione degli autoveicoli di cui alla lettera e) della allegata tabella B quale ne sia la cilindrata, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi nonchè alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'atti-

vità propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali all'attività propria dell'impresa, ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti o professioni;

b) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione degli altri beni elencati nella allegata tabella B e delle navi o imbarcazioni da diporto, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, nonchè alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti o professioni;

c) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione di motocicli, autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 26, primo comma, lettere a) e c) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nella allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, concernenti i beni stessi nonchè alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni non è ammessa in detrazione, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio;

d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati a veicoli, navi, imbarcazioni e aeromobili è ammessa in detrazione se e nella misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione e simili dei detti veicoli, aeromobili e natanti;

e) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, a prestazioni di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 26, primo comma, lettere a) e c), del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

f) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito a scopo di promozione o di liberalità».

TITOLO V

DISPOSIZIONI DIVERSE
DI RAZIONALIZZAZIONE TRIBUTARIA

Art. 28.

1. Il comma 1 dell'articolo 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«1. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche a titolo di ripartizione di riserve o di altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta. Le somme e i beni ricevuti dai soci a titolo di ripartizione di avanzi di fusione non costituiscono reddito fino a concorrenza del capitale e dei fondi di cui al periodo precedente esistenti nel bilancio della società estinta per effetto della fusione».

Art. 29.

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

«*d*) se i beni vengono assegnati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa».

Art. 30.

1. Il comma 2 dell'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«2. Le spese di pubblicità sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei due esercizi successivi. Le spese con finalità pubblicitarie destinate al restauro, alla manutenzione, alla protezione e conservazione ed alla pubblica fruibilità delle opere d'arte e dei beni sottoposti alla disciplina di cui, rispettivamente, alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1049, sono, in deroga, deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute».

Art. 31.

1. Dopo il primo periodo del comma 2 dell'articolo 95 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: «Per i redditi dei terreni di cui all'articolo 22 non si applicano le disposizioni di cui al titolo I, capo II, ed essi concorrono a formare il reddito di impresa in base ai costi e ai ricavi effettivi secondo le disposizioni del capo VI dello stesso titolo».

2. La disposizione di cui al presente articolo si applica a partire dal 1° gennaio 1989.

Art. 32.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, concernenti agevolazioni tributarie per i trasferimenti a titolo oneroso di immobili ad uso abitativo, sono rese permanenti. Le cessioni e le prestazioni di cui all'articolo 8, primo comma, numeri 1 e 4, del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono soggette all'aliquota IVA del 2 per cento purchè sussistano le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; negli altri casi l'aliquota rimane stabilita nella misura del 9 per cento.

Art. 33.

1. Al comma 3 dell'articolo 111 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le associazioni sportive e culturali le cessioni e le prestazioni suddette nei confronti degli associati o partecipanti non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali a condizione che i medesimi abbiano diritto di eleggere gli organi direttivi dell'associazione, di partecipare alla formazione e alle modifiche dello statuto e dei regolamenti interni nonché di ricevere una quota del patrimonio dell'associazione in caso di scioglimento della medesima ovvero di recesso od esclusione dell'associato».

Art. 34.

1. Il comma 5 dell'articolo 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«5. Il riporto delle perdite per ciascuna società partecipante alla fusione è consentita in misura percentuale del reddito della società risultante dalla fusione. Tale misura percentuale è calcolata per ciascuna società partecipante alla fusione secondo la media aritmetica dei seguenti rapporti espressi in percentuale:

a) capitale proprio diviso capitale proprio complessivo delle società partecipanti alla fusione; per capitale proprio si intende l'importo di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72, senza tenere conto dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla delibera di fusione;

b) ricavi di cui all'articolo 53 divisi i medesimi ricavi complessivi di tutte le società partecipanti alla fusione;

c) reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, diviso il medesimo reddito imponibile complessivo di tutte le società partecipanti alla fusione.

Ai fini del calcolo della media aritmetica, tali rapporti dovranno essere calcolati, per

ciascun anno, in base ai dati risultanti dagli ultimi due bilanci approvati prima delle delibere di fusione».

Art. 35.

1. Il Ministero delle finanze, tramite l'anagrafe tributaria e mediante procedure automatizzate di elaborazione dei dati, raggruppa in base al comune, alla via ed al numero civico le unità immobiliari indicate come produttive di reddito di fabbricati nelle dichiarazioni di cui agli articoli 1, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentate per l'anno 1983. Le suddette liste di unità immobiliari, raggruppate per singolo fabbricato, devono essere inviate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai comuni in cui sono ubicati gli immobili. Le suddette informazioni possono essere inviate su supporto cartaceo o su supporto magnetico.

2. I comuni provvedono, entro sei mesi dal ricevimento degli elenchi, ad indicare agli uffici tecnici erariali territorialmente competenti le unità immobiliari esistenti nel 1983 e di cui non è risultata traccia negli elenchi di cui al comma 1. Gli uffici tecnici erariali provvedono, di intesa con le conservatorie dei registri immobiliari, all'identificazione dei proprietari di tali immobili nell'anno di riferimento, segnalandone i nominativi agli uffici distrettuali delle imposte dirette competenti per l'accertamento, unitamente alla rendita catastale, effettiva o presunta dell'immobile.

3. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette inviano ai soggetti in tal modo identificati una richiesta di chiarimenti, da fornire per iscritto entro quarantacinque giorni precisando l'eventuale strumentalità dell'immobile ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, altre ragioni tendenti ad escludere la produzione di reddito fondiario da parte dell'immobile, nonchè eventuali esenzioni da ILOR. Ai chiarimenti suddetti dovrà essere allegata copia della eventuale dichiarazione giustificativa. Ove i suddetti chiarimenti non vengano forniti, ovvero non siano ritenuti sufficienti ad escludere la produzione di reddito fondiario, gli

uffici emettono con procedura automatica, senza pregiudizio per ulteriore azione accertatrice, gli avvisi di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'indicazione dell'immobile e del relativo reddito familiare. Le Commissioni tributarie non potranno prendere in considerazione eccezioni che avrebbero potuto essere fornite dal contribuente nei chiarimenti di cui al primo periodo del presente comma. In base alle informazioni di cui ai precedenti commi sono rettificata, con le modalità di cui al precedente periodo, le dichiarazioni dei periodi di imposta successivi al 1973 salvo che, nella risposta alla richiesta di chiarimenti di cui al presente comma, il contribuente documenti la successiva alienazione dell'immobile o la dichiarazione del relativo reddito fondiario.

4. I redditi di fabbricati di cui ai commi precedenti possono essere ricavati, senza applicazione di sanzioni o di interessi, in apposita sezione delle dichiarazioni di cui agli articoli 1, 4 e 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, da presentarsi per il 1988 o, per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, per il primo periodo di imposta chiuso dopo il 31 dicembre 1988. In tale sezione dovranno essere dichiarati, per ciascun anno o periodo di imposta in cui si è verificato il possesso, l'ubicazione dell'immobile e la rendita catastale rivalutata. Sul totale dei redditi fondiari così dichiarati dovrà essere calcolato, per ciascun periodo di imposta in cui si è verificato il possesso degli immobili, l'importo dell'ILOR ove applicabile, e dell'IRPEG con le aliquote in vigore al momento in cui fu presentata, o avrebbe dovuto essere presentata, la dichiarazione. L'IRPEF applicabile su tali importi è determinata in base all'aliquota marginale dichiarata dal contribuente nei periodi di riferimento, ovvero, in caso di omessa dichiarazione, applicando le aliquote all'epoca vigenti. L'importo complessivo delle imposte di cui al periodo precedente può essere versato in un'unica soluzione con le modalità previste per le imposte da versare in base alla dichiarazione annuale di cui al presente comma, ovvero nella stessa dichiarazione ed in quelle relative ai quattro periodi di imposta successi-

vi, con l'applicazione dell'interesse del 10 per cento per ciascuno di tali periodi. Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i periodi precedenti al 1988 non può essere inferiore in ciascun anno ad un quinto del totale. Per l'ILOR pagata ai sensi del precedente periodo non operano nè l'articolo 10, comma 1, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nè gli articoli 64 e 101 dello stesso decreto.

5. La stipula di atti concernenti fabbricati è condizionata, sotto pena di nullità, alla produzione di copia dell'ultima dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere inserito il reddito fondiario, ovvero alla indicazione in atto del motivo per cui il reddito dell'immobile non doveva essere oggetto di dichiarazione anteriormente alla stipula.

6. Le modalità di trasmissione degli elenchi di cui al comma 1 e le informazioni da indicare negli stessi e da registrare nei supporti magnetici sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il gettito dei tributi di cui al comma 4 e delle sanzioni pecuniarie relative agli accertamenti di cui al comma 3 è attribuito al comune in cui è ubicato l'immobile.